



GINO REALI

VESCOVO DELLA DIOCESI SUBURBICARIA DI PORTO-SANTA RUFINA

Protocollo Decreti 47/98/03

Desiderando promuovere in Diocesi una disciplina comune certa ed univoca anche in materia amministrativa;

considerando che "l'amministratore di una persona giuridica non può assumere decisioni secondo criteri meramente personali ma è tenuto a garantire l'Ente rappresentato secondo criteri di rigorosa prudenza";

che "gli Amministratori delle persone giuridiche pubbliche pongono *invalidamente* atti che oltrepassano i limiti e i modi dell'amministrazione ordinaria" se non hanno prima ottenuto permesso scritto dell'Ordinario (can 1281, § 1);

che "spetta all'Ordinario il *potere-dovere* di esercitare la tutela sull'amministrazione dei beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette (can 1276, § 1);

visto il canone 1284 del Codice di diritto canonico;

visti i canoni 1291 e 1295 del medesimo Codice, relativi alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, e il canone 1297 relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della C.E.I.;

visto l'art. 18 delle Norme circa gli Enti e Beni ecclesiastici in Italia;

vista la circolare C.E.I. n. 32 del 10 maggio 2002;

acquisito il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici in data 12 settembre 2003 e del Consiglio Presbiterale in data 9 dicembre dello stesso anno;

con il presente

*Gino Reali*

## Decreto

1. si stabilisce che nella Diocesi di Porto-Santa Rufina, gli atti di straordinaria amministrazione diversi da quelli già previsti dai canoni 1291, 1295 e 1297, per le persone giuridiche soggette alla giurisdizione dell'Ordinario, che esigono *ad validitatem*, l'autorizzazione scritta dell'Ordinario stesso, sono determinati come segue:


- a) l'alienazione di beni sia mobili che immobili che, costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica (can. 1291) e gli altri negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica" (can. 1293) di qualsiasi valore.;
- b) l'alienazione di beni immobili di qualsiasi valore diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica;
- c) le liti attive e passive in foro civile (can. 1288);
- d) l'accettazione d'offerte gravate da modi d'adempimento o da condizione (can. 1267, § 2);
- e) la cessione a terzi dell'uso e del godimento, a qualsiasi titolo, di locali pertinenti la persona giuridica (compresa l'installazione d'apparecchiature radio *et similia* sulle torre campanarie e altri beni immobili);
- f) l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
- g) la mutazione di destinazioni d'uso dei beni immobili di qualsiasi valore;
- h) l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, straordinaria manutenzione per qualsiasi valore;
- i) la costruzione di una nuova chiesa ed edificio (can. 1215);
- j) per le Parrocchie: l'ospitalità permanente a qualsiasi persona che non faccia parte del Clero parrocchiale;
- k) l'assunzione di personale dipendente;
- l) ogni atto relativo a beni mobili o immobili che rivestano carattere di beni artistici, storici o culturali, per qualsiasi valore;
- m) domande ad Enti pubblici (Regione, Provincia, Comune, Stato, C.E.E. , ecc) per l'ottenimento, a qualsiasi titolo, di contributi;
- n) gli atti pregiudizievoli il patrimonio di qualsiasi valore (mutuo, pegno, ipoteca, fideiussione, transazione, debiti, permuta, accettazione di oneri, rilascio o avallo di cambiali o altri titoli di credito);
- o) la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;

2. La domanda d'autorizzazione deve essere inviata all'Ordinario, corredata dal:


- 1) preventivo di spesa,
- 2) dal progetto di massima delle opere in programma,


- 3) da eventuali fotografie esplicative
- 4) dal piano di finanziamento,
- 5) dalla copia del verbale del Consiglio per gli Affari Economici parrocchiale in cui si evidenzia l'iniziativa presa e sia espresso un preciso parere;
- 6) impegno di sottoporre il progetto anche all'Autorità tutoria e urbanistica.

3. Il presente Decreto va in vigore dal I gennaio 2004.

  
(✙ Gino Reali, Vescovo)

Roma, 28 dicembre 2003



  
(Msg Nicolino Amedeo Merlo, Cancelliere)